Comune di Canicattì
Libero Consorzio di Agrigento)

DIREZIONE IV SERVIZI ALLA CITTÀ
UFFICI SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale

N. Direzione 04 **del** 16-01-18
N. Segreteria 23 **del** 17 GEN. 2018

Oggetto: Locazione delle strutture di Via Mons. Ficarra e Via Nazionale da destinare ad asilo nido mediante affidamento diretto previo esperimento di gara informale - Approvazione Avviso Pubblico.-

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal Responsabile del Procedimento Funzionario amm.vo Maria Marchese, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;
RITENUTO di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;

RAVVISATA a tal riguardo la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. e dell'art 4 del Decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i..

DETERMINA

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R.30/04/1991, n.10 e s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
APPROVARE lo schema di **Avviso Pubblico**, che si allega sub lettera **"A"** alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;
PROCEDERE alla locazione degli immobili di Via Mons. Ficarra e di Via Nazionale (da destinare ad asili nido), mediante affidamento diretto (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50 del 2016) previo esperimento di gara informale, da esperirsi con le procedure ed il criterio del massimo rialzo sui seguenti canoni posti a base d'asta:

- €. 25.920,00 per la struttura di Via Mons. Ficarra ;
- €. 20.760,00 per la struttura di Via Mons. Nazionale;

NOMINARE ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. e degli articoli 4,5 e 6 della legge n.241/1990 e s.m.i., tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Maria Marchese;
DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.canicatti.ag.it);
DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 – bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. Angelo Licata

Comune di Canicattì (Libero Consorzio di Agrigento) **DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTÀ** **UFFICI SERVIZI SOCIALI** **Area Minori**	**Proposta di Determinazione Dirigenziale**

Oggetto: Locazione delle strutture di Via Mons. Ficarra e Via Nazionale da destinare ad Asilo Nido mediante affidamento diretto previo esperimento di gara informale - Approvazione Avviso Pubblico.-

Il Funzionario Amministrativo dr.ssa Maria Marchese sottopone al Dott. Angelo Licata, Dirigente della Direzione IV - Servizi alla Città, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 92 del 28.12.2017, che si intende integralmente richiamata, è stato stabilito di:

" [...] CONCEDERE in locazione, con vincolo di destinazione d'uso ad asilo nido, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50 del 2016), gli immobili di proprietà comunale destinati ad Asilo nido, ubicati in Via Mons. Ficarra e Via Nazionale per la seguente durata:

- *locazione dell'immobile di Via Mons. Ficarra: non prima del 10 Luglio 2017 (data scadenza contratto vigente) e fino al 9 luglio 2021;*
- *locazione dell'immobile di Via Nazionale: non prima del 1 aprile 2017 (data scadenza contratto vigente) e fino al 9 luglio 2021;*

FISSARE il canone annuo di locazione da porre a base d'asta per detti immobile in:

- *€. 25.920,00 per la struttura di Via Mons. Ficarra ;*
- *€. 20.760,00 per la struttura di Via Mons. Nazionale;*

APPROVARE gli schemi di Contratto di locazione, che si allegano sub lettera "A" e "lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE MANDATO

- *al Dirigente della Direzione IV –Servizi alla Città di adottare gli atti consequenziali e le procedure necessarie per addivenire alla locazione delle strutture di proprietà comunale, destinate ad asilo nido, ubicate in via Mons. Ficarra e Via Nazionale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50 del 2016); [...]";*

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D. Lgs. n. 50 del 2016), le disposizioni del suddetto codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto la locazione di fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

RITENUTO, pertanto, procedere alla locazione degli Asili Nido di Via Mons. Ficarra e Via Nazionale previa approvazione e pubblicazione di avviso pubblico, che si allega alla presente, sub lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale comunque nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50 del 2016);

VISTI:

- gli schemi di contratto di locazione, approvati con la suindicata deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 28.12.2017;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento Comunale di disciplina dell'attività negoziale;
- il D.lgs n.50/2016;
- la Legge n.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla L.R.n. 48/1991 e s.m.i.;
- la L.R.n.30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo n.267/2000 s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n.165/2001 s.m.i.;

RAVVISATA a tal riguardo la competenza del Dirigente, ai sensi dell'art.107 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del Decreto Legislativo n.165/2001 s.m.i.;

Per i superiori motivi;

PROPONE

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R.30/04/1991, n.10 e s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

APPROVARE lo schema di **Avviso Pubblico,** che si allega sub lettera **"A"** alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

PROCEDERE alla locazione degli immobili di Via Mons. Ficarra e di Via Nazionale (da destinare ad asili nido), mediante affidamento diretto (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50 del 2016) previo esperimento di gara informale, da esperirsi con le procedure ed il criterio del massimo rialzo sui seguenti canoni posti a base d'asta:

- €. 25.920,00 per la struttura di Via Mons. Ficarra ;
- €. 20.760,00 per la struttura di Via Mons. Nazionale;

NOMINARE ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. e degli articoli 4,5 e 6 della legge n.241/1990 e s.m.i., tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Maria Marchese;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.canicatti.ag.it);

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 – bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.

IL PROPONENTE
DOTT.SSA MARIA MARCHESE

AVVERTENZE

Ai sensi degli artt.3 , quarto comma,e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 avverte che:

- Responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Maria Marchese;
- Contro il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;

Ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo(Decreto Legislativo n.104/2000), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica(in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R.24 Novembre 1971, n.1199).

ALLEGATO "A"
Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____

CITTÁ DI CANICATTÍ

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DIREZIONE IV^ - SERVIZI ALLA CITTA'
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Affidamento diretto per la concessione in locazione degli immobili comunali siti a Canicattì in via Mons. Ficarra e in via Nazionale da destinare esclusivamente ad asilo nido.-

Si premette che il Comune di Canicattì intende espletare una procedura per la locazione degli immobili comunali siti a Canicattì in via Mons. Ficarra e in via Nazionale, da destinare entrambi esclusivamente ad asilo comunale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D. Lgs. n. 50 del 2016), le disposizioni del suddetto codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto la locazione di fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.

Tuttavia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art. 4 del sopra richiamato codice, la concessione in locazione avverrà con affidamento diretto previa gara informale per cui si farà riferimento ai principi generali dettati in materia di appalti pubblici, come specificati nel presente avviso o a specifiche disposizioni normative, espressamente dall'avviso richiamate.

Nell'ottica di non aggravare ed evitare la duplicazione dei procedimenti relativi all'individuazione dei soggetti affidatari, nonché snellire l'azione amministrativa è intenzione dell'amministrazione comunale di uniformare le date di scadenza dei relativi contratti di locazione (aventi attualmente termini diversi) e quindi si fa presente quanto segue:

- **Immobile sito in via Mons. Ficarra:** *la locazione avverrà con decorrenza successiva al 10 luglio 2018 (data scadenza vigente contratto) per anni tre: canone annuo a base d'asta € 25.920,00;*
- **Immobile sito in via Nazionale :** *la locazione avverrà con decorrenza successiva al 1 aprile 2018 (data scadenza vigente contratto) orientativamente per anni tre e mesi tre (tuttavia l'amministrazione si riserva la facoltà di ridurre il numero di mesi al solo fine di uniformare la data di scadenza dei due contratti): canone annuo a base d'asta € 20.720,00.*

Si elencano di seguito gli elementi essenziali della procedura in oggetto, i requisiti di partecipazione, la documentazione richiesta nonché i criteri di valutazione dell'offerta riferiti ad entrambi gli immobili.

A) Luogo, Esecuzione, Descrizione del bene, Importo, Modalità di pagamento:

- *LOCALITÁ*: Provincia di Agrigento – Comune di Canicattì;
- *OGGETTO*: Locazione degli immobili comunali siti in via Mons. Ficarra e in via Nazionale con vincolo di destinazione ad asilo nido. Il locatario assume l'obbligo di destinare gli immobili locati, nel suo complesso, esclusivamente ad asilo nido e per lo svolgimento di attività ludico-educative per l'infanzia, provvedendo a propria cura a tutte le spese necessarie. Si specifica che l'asilo nido o nido di infanzia è una struttura autorizzata per l'erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. L'asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari. L'asilo nido dovrà assicurare prestazioni che consentano il perseguimento delle finalità indicate nella legge regionale n. 214 del 1979 e s.m.i.. E' possibile visionare gli immobili contattando nelle ore d'ufficio il responsabile del procedimento dr.ssa Maria Marchese tel. 0922 734369;

- *CANONE ANNUO A BASE D'ASTA:* € 25.920,00 annuo per l'immobile di via Mons. Ficarra ed € 20.720,00 annuo per l'immobile di via Nazionale (iva inclusa qualora dovuta) soggetto ad aumento.
- *PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE:* il canone di locazione aumentato del rialzo d'asta avverrà in rate mensili anticipate entro il giorno dieci di ogni mese;

B) Durata della locazione: Ciclo contrattuale, stabilito in anni tre, decorrente dalla data di stipula del contratto di locazione e di consegna dei locali. Si specifica quanto segue:

- IMMOBILE SITO IN VIA MONS. FICARRA: la locazione avverrà con decorrenza successiva al 10 luglio 2018 (data scadenza vigente contratto) per anni tre;
- IMMOBILE SITO IN VIA NAZIONALE : la locazione avverrà con decorrenza successiva al 1 aprile 2018 (data scadenza vigente contratto) orientativamente per anni tre e mesi tre (tuttavia l'amministrazione si riserva la facoltà di ridurre il numero di mesi al solo fine di uniformare la data di scadenza dei due contratti);

C) Criterio di aggiudicazione: criterio del massimo rialzo sulla base d'asta complessivamente intesa.

D) Presentazione dell'offerta: l'offerta, contenuta in apposita e separata busta chiusa con ceralacca e sigillata, deve essere unica e il rialzo percentuale formulato in cifre ed in lettere con riferimento all'importo a base d'asta. E' possibile presentare offerta per entrambi gli immobili o per uno soltanto di essi, specificando in tal caso l'immobile per il quale l'offerta viene presentata. In caso di mancata specificazione l'offerta sarà considerata presentata per entrambi gli immobili. Saranno ammesse soltanto offerte in aumento, mentre saranno escluse offerte in ribasso. Non saranno ammesse alla presente procedura offerte, espresse in modo parziale e/o condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta. Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Ai fini dell'aggiudicazione, in presenza di offerte uguali tra loro, si procederà a norma dell'art. 77 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Si procederà all'affidamento della locazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia stata ammessa una sola offerta, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto.

L'apertura delle offerte avverrà il giorno _____ alle ore **10:00** presso questo Comune, Direzione IV – Servizi alla Citta, sita in Via Cavallotti - Canicattì, piano primo - ufficio del dirigente, in seduta pubblica,.

L'istanza di partecipazione completa di offerta e dichiarazioni come previsto nel presente avviso dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore **09:00** del giorno suddetto in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di Canicattì, Corso Umberto I, completo della documentazione indicata.

Sul predetto plico dovrà essere indicato il nominativo e l'indirizzo dell'operatore economico mittente, nonché la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DIRETTO DEL GIORNO _____ -ALLE ORE 10,00 – LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI DA DESTINARE ASILO."

Si avverte che non saranno presi in considerazione in alcun caso e pertanto sono irricevibili i plichi pervenuti oltre il termine utile di presentazione sopra indicato, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti. Il recapito tempestivo dei plichi risulta essere ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all'ente entro il termine perentorio sopra indicato.

E) Requisiti per l'ammissione: Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 50/2016:

1) in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e precisamente, iscritti alla Camera di Commercio per la categoria di attività inerente e relativa alla destinazione cui adibire l'immobile (servizi prima infanzia) ed iscritte all'albo regionale e/o nazionale previsto per la categoria di appartenenza;

2) che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

3) che dimostrino di possedere capacità economica e finanziaria, nonché capacità tecnica e professionale ai sensi della vigente normativa.

F) Garanzie richieste: L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice degli appalti, pari al 2% del canone annuo complessivo dei due immobili moltiplicato per tre *(€ 139.920,00)* e precisamente di importo pari ad € 2.798,4, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. Qualora si presenti offerta per un solo immobile la cauzione sarà pari al 2% del canone annuo dell'immobile di riferimento moltiplicato per tre. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a favore del Comune di Canicattì;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Per effetto delle previsioni di cui all' art. 19 del suddetto regolamento prima della stipula del contratto di locazione è dovuto un deposito cauzionale a favore dell'amministrazione di importo pari a tre mensilità del canone di locazione come fissato a seguito del rialzo sulla base d'asta.

G) Documentazione richiesta per l'ammissione alla gara informale: A pena di esclusione dalla procedura il plico, idoneamente chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al suo interno due buste (*busta "A"* Documentazione e *busta "B"* Offerta economica), a loro volta idoneamente chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura.

La busta "A", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante altresì il nominativo della ditta concorrente (con indicazione di indirizzo, numero di telefono, di telefax e indirizzo e-mail), con dicitura esterna *"Documentazione"*, dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito specificato:

1) Una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un unico documento, sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante dell'operatore concorrente con la quale si dichiara a pena di esclusione dalla presente procedura:

a. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, nonché quelli derivanti degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve eseguirsi il servizio;
b. di aver preso esatta cognizione della natura dell'a locazione e del vincolo di destinazione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla locazione senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso;
c. di essere abilitato alla firma dell'offerta;
d. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
e. che nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio e nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata riportata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016, per uno dei seguenti reati:

   1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

   2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

   3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

   4) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

   5) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

   6) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

   7) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(N.B.: Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 le cause di esclusione di cui al comma 1 del suddetto articolo non operano qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata e quando l'eventuale reato é stato depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

f. che non sussistono nei propri confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del codice degli appalti (d. lgs. n. 50 del 2016) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

g. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.);

h. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

i. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d. lgs. n. 50 del 2016 e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

j. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016; (N.B.: *Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);*

k. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

l. che la partecipazione alla presente procedura non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella procedura di appalto e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

m. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

n. di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

o. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'Anac per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti *(N.B. il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione)*;

p. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'Anac per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016 *(N.B. il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione)*;

q. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016; *(N.B. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non é stata rimossa)*;

r. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e che tale situazione risulta anche nei confronti di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

s. di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett "I" del d. lgs. n. 50 del 2016 e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016 *(operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689)*;

t. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

u. di obbligarsi ad effettuare la locazione a partire dalla data di stipula del contratto o di consegna anticipata, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;

v. che è a carico dell'operatore economico l'onere di destinare l'immobile locato, nel suo complesso, esclusivamente ad asilo nido e per lo svolgimento di attività ludico-educative per l'infanzia, e a rispettare nella suddetta attività i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti o soci;

w. di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria comporta la risoluzione del contratto;

x. di indicare, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura il seguente numero di fax ..... (*indicare numero*) e/o il seguente indirizzo di posta elettronica ..... (*indicare indirizzo di posta elettronica*);

y. che l'indirizzo presso il quale si intende siano effettuate le comunicazioni inerenti il presente avviso e presso il quale si elegge all'uopo domicilio è il seguente.... (*indicare indirizzo del domicilio eletto*);

z. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Canicattì che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune (dirigenti, funzionari titolari di posizioni organizzative, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 53, comma 16ter d. lgs. n. 165/2001 l'eventuale violazione della suddetta norma comporta il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;

aa. di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento del personale del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21 aprile 2015 e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.P.R. n. 62/2013, che ci si impegna a rispettare per quanto compatibile, comporta la risoluzione del rapporto contrattuale;

bb. di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 2 della L. r. 15/2008 (come modificato dall'art. 28 della L.r. 6/2009) ed in proposito si impegna in caso di affidamento:
   1) ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale il Comune di Canicattì, in qualità di stazione appaltante, farà confluire tutte le somme relative all'appalto;
   2) a comunicare al momento della stipulazione del contratto, ovvero al momento della consegna del servizio, sotto riserva di legge, le coordinate bancarie del sopra indicato conto corrente unico, da inserire nel contratto d'appalto;
   3) ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente per mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile.

cc. di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto z) è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento.

2) *Dichiarazione*, resa ai sensi del protocollo di Legalità "*ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA*", al quale questo Comune ha aderito con determinazione del Sindaco n. 135 del 05.10.2006, con la quale espressamente ed in modo solenne si attesta che la ditta offerente:

- non si trova in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tale subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Il/La sottoscritto/a offerente si obbliga altresì espressamente:

- nel caso di aggiudicazione a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa utilizzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc, ed è consapevole che, in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

3) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, per la categoria di attività relativa alla fornitura da affidare, specificando che alla data di celebrazione della presente procedura non è decaduta, sospesa o revocata l'iscrizione nonché l'esistenza del nulla osta prescritto dall'art. 2 del DPR n. 252/98 di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la presentazione dell'offerta, e indicante:

- il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. e all'albo regionale e/o nazionale previsto per la categoria di appartenenza;
- la ragione sociale;
- la sede sociale;
- generalità del legale rappresentante ed ambito dei poteri di gestione e di rappresentanza;
- i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta;
- che la ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato.

4) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 445/2000 attestante le condanne indicate nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a mesi sei dalla data fissata per la presentazione dell'offerta. Detta dichiarazione nel caso si tratti di ditta individuale, dovrà essere presentata dal titolare della stessa. Negli altri casi:

- dal titolare e dal direttore tecnico (se persona diversa dal titolare) in caso di imprese individuali;
- dai rappresentanti legali ed i direttori tecnici per le società commerciali, cooperative e loro consorzi, nonché:

- da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, negli altri tipi di società.

5) Mandato e procura: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse dovranno uniformarsi e ottemperare alle prescrizioni di cui all'artt. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;

6) La Capacità economica e finanziaria, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà essere comprovata mediante dichiarazione della ditta attestante il fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi finanziari nel settore oggetto dell'indagine di mercato, il cui importo complessivo – a pena di esclusione - non può essere inferiore all'importo del canone annuo a base d'asta dei due immobili moltiplicato per tre qualora si concorra per entrambi gli immobili (ovvero dell'immobile per cui si concorre moltiplicato per tre) oppure in altro dei modi prescritti dall'art. 86 del d. lgs n. 50/2016, sempre per l'importo pari a quello posto a base d'asta. Inoltre, per l'impresa aggiudicataria sarà richiesta copia di avvenuta denuncia I.V.A. relativa agli ultimi tre esercizi.

Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito suddetto dimostrando di avere realizzato un fatturato e svolto attività per importi proporzionalmente ridotti in base all'effettivo periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

In caso di imprese riunite, queste devono aver raggiunto complessivamente tale cifra e la capogruppo non meno dell' 80%, a pena d'esclusione;

7) La Capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art 86 del D. Lgs n. 50/2016, dovrà essere comprovata mediante dichiarazione della ditta attestante:

a) l'esperienza almeno biennale, conseguita nell'arco dell'ultimo triennio, nella progettazione, gestione, assistenza tecnica e realizzazione di progetti e servizi, finanziati anche con fondi europei nel campo dei servizi per la prima infanzia. Qualora negli ultimi tre anni non sono stati svolti servizi per almeno due anni, evidenziare lo svolgimento delle suddette funzioni anche se riferito a periodi pregressi;

b) l'elenco indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

c) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal punto E) del presente avviso;

Il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale di cui ai punti a) e b) può essere soddisfatta mediante l'istituto dell'avvalimento ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 89 del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 50/2016);

8) Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) specifico per partecipazione a gara d'appalto in corso di validità o dichiarazione sostitutiva di DURC regolare nelle forme di legge.

La busta "B", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante altresì il nominativo della ditta concorrente con dicitura esterna *"Offerta economica"*, contenente a pena di esclusione, l'offerta segreta, formulata secondo le indicazioni di cui al punto "D" del presente avviso e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Nella suddetta busta non devono essere inseriti altri documenti. In caso di raggruppamento di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere l'indicazione dell'impresa designata capogruppo mandataria e l'impegno che in caso di aggiudicazione le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal codice dei contratti. In caso di partecipazione in RTI già costituto la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

Si specifica che la presentazione di offerta comporta, implicitamente, la conoscenza e l'accettazione del contenuto del presente avviso.

Non saranno prese in considerazione istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso è finalizzato all'esperimento di gara informale propedeutica ad un affidamento diretto e non costituisce proposta contrattuale.

L'amministrazione si riserva, per cause imprevedibili e sopravvenute, di interrompere il procedimento avviato, senza che i partecipanti alla procedura possano vantare alcuna pretesa.

Alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

A tale fine si fa presente che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta (economica e tecnica), possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla presente procedura saranno raccolti dal comune di Canicattì per le finalità di gestione del presente procedimento e saranno trattati esclusivamente per tale scopo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la conseguente valutazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate per lo svolgimento della procedura.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del comune di Canicattì, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è la Direzione IV^ - Servizi alla Città.

Si informa che il presente avviso viene pubblicato nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale dell'ente e che saranno ammesse all'indagine di mercato tutte le ditte che – in possesso dei requisiti indicati - presenteranno istanza di ammissione nei termini e secondo le modalità in esso stabilite.

Per ogni altra eventuale informazione è possibile rivolgersi alla dr.ssa Maria Marchese, responsabile unico del procedimento - Tel. 0922-734369.

IL Responsabile del Procedimento
- dr.ssa Maria MARCHESE -

IL DIRIGENTE
- dr. Angelo LICATA -